

# Regolamento del Convitto annesso all'Istituto "Vincenzo Dandolo" di Bargnano di Corzano (Brescia)

## Premessa

Il Convitto è un'Istituzione educativa che concorre, assieme alla Scuola a cui è annesso, a garantire ai giovani il diritto -dovere allo studio ed a contribuire, nelle forme contemplate a termini di legge, alla loro educazione e alla loro formazione. Si decide di appartenere alla comunità convittuale in modo spontaneo, accettandone lo scopo e le finalità e la piena osservanza delle regole, instaurando con gli Educatori e tutto il personale operante in esso, un rapporto di fiducia e reciproco rispetto. All'inizio dell'Anno Scolastico i genitori dei nuovi convittori, riceveranno copia conforme del presente Regolamento, ratificandone l'accettazione con la propria firma. La non sottoscrizione comporterà l'impossibilità di iscrivere il proprio figlio al Convitto. Il presente Regolamento può subire variazioni con delibera del Consiglio d'Istituto, ma non con effetto retroattivo.

## Norme generali

### Art. 1

Il Convitto è parte integrante dell'Istituto Scolastico al quale è annesso.

### Art.2

Il Dirigente Scolastico esercita le sue funzioni dirigenziali anche sul Convitto e nomina il Coordinatore del personale educativo in rapporto di collaboratore come previsto dall' Art. 25 comma 5 D.lgs.165/2001. Nel caso specifico del Convitto "Dandolo" con sede distaccata ad Orzivecchi (Giardino), conferisce una funzione di responsabile di sede a un Educatore della stessa, al fine di garantire una miglior attività convittuale.

### Art. 3

Il Coordinatore del personale educativo coordina gli Educatori e ne pianifica le attività rispondendo del proprio operato al Dirigente Scolastico e, considerata la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità rispetto allo stesso processo educativo, l'Educatore Coordinatore verifica il regolare funzionamento dei servizi di cucina, mensa, infermeria, guardaroba, in collegamento col Dirigente Scolastico o col Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, fornendo loro i necessari elementi per gli eventuali interventi. Coordina inoltre i rapporti e le comunicazioni tra il Convitto, la Scuole e le Famiglie degli alunni convittori e semiconvittori; promuove l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno; partecipa ai Collegi Docenti, ai Consigli di Istituto e alle riunioni di altri organi collegiali dell'istituzione scolastica e svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente scolastico.

### Art. 4

Gli Educatori curano l'educazione dei convittori a loro affidati e svolgono la propria attività per assicurare la loro assistenza in ogni momento della vita in Convitto. In particolare essi hanno funzione di guida e consulenza nell'attività di studio, collaborando con gli insegnanti ad uno sviluppo armonico della personalità dei convittori. Nell'espletamento della propria funzione gli Educatori sono considerati pubblici ufficiali.

### Art.5

Consapevoli della diffusione del fenomeno del bullismo, gli Educatori si impegnano con attenzione a prevenirne ogni forma, promuovendo in ogni occasione il valore del rispetto reciproco tra tutte le componenti della vita scolastica, insegnando la piena accettazione delle differenze ed attuando una capillare educazione alla legalità ed al rispetto delle regole di convivenza. Episodi riconducibili al bullismo o al nonnismo quali comportamenti di intimidazione (o vissuti come tali), soprusi, scherzi, costrizione a fare o a non fare, minacce, percosse, discriminazioni, emarginazioni, compiuti da convittori individualmente e collettivamente verso i loro compagni, saranno puniti adeguatamente alla loro gravità fino all'espulsione dal Convitto.

### Art.6

I convittori dovranno adeguare i loro comportamenti alle norme del vivere civile, assumendo atteggiamenti educati e rispettosi verso le persone che vivono e operano in Convitto, verso le stesse strutture convittuali ed

anche durante ogni attività organizzata e la fruizione dei permessi della libera uscita. Comportamenti non corretti pregiudicano la concessione di ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, di non riammissione in Convitto nell'anno successivo o l'espulsione dallo stesso.

#### Art.7

Durante ogni attività in Convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.), la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità come previsto dalla legge e come tali verranno sanzionate. Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi cartelli e segnalazioni. E' vietato introdurre in Convitto e utilizzare fornellini o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili.

#### Art.8

I convittori non possono allontanarsi di propria iniziativa dal Convitto se non autorizzati dal Dirigente Scolastico, dietro richiesta scritta dei genitori i quali si assumono piena e incondizionata responsabilità per tutto quanto possa accadere al proprio figlio all'esterno del Convitto e della Scuola.

#### Art.9

I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni scolastiche. L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie vengono informate in tempi adeguati e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare anche l'allontanamento definitivo dal Convitto. I convittori che fossero stati sospesi dalle lezioni, come quelli sospesi dal Convitto, dovranno rientrare in famiglia per il periodo della sospensione stessa.

#### Art.10

Nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute delle persone, in tutti i locali e gli ambiti, anche esterni, del Convitto e della Scuola è vietato fumare. I trasgressori saranno sanzionati a termini di Legge con ammenda pecuniaria nonché assoggettati a provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento. La detenzione e l'uso, anche per uso personale, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, per ovvie ragioni di sicurezza e tutela degli ospiti, non è permessa e pertanto incompatibile con la permanenza in Convitto e ne determina l'immediata espulsione. Non è permesso inoltre, tenere pubblicazioni pornografiche, tanto cartacee che video, o accedere ad esse tramite rete informatica o altri canali di comunicazione. Altrettanto dicasi per qualsiasi materiale dichiarato illecito o vessatorio nei confronti delle Istituzioni e comunque non confacente al decoro del Convitto.

Il Dirigente scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, dei controlli per garantire l'osservanza di quanto esposto in precedenza.

#### Art.11

L'Istituto non risponde della sparizione di denaro, vestiario e oggetti di valore sconsigliandone la disponibilità ai ragazzi durante la loro permanenza in Convitto o consigliando loro di prestare la massima attenzione per le loro cose.

Nei confronti dei convittori responsabili di appropriazione indebita, verranno presi provvedimenti disciplinari fino all'espulsione dal Convitto.

#### Art. 12

Qualsiasi danno arrecato alle infrastrutture, agli arredi, e ai beni mobili dell'Istituto, dovrà essere risarcito dal convittore responsabile. Qualora questi non venisse individuato si applica il seguente criterio:

- a) Il risarcimento verrà addebitato a tutti i convittori, se si tratta di locali comuni.
- b) Nel caso il danno dovesse avvenire all'interno di una sola camera, il risarcimento verrà ripartito tra i convittori occupanti.

Anche in questo caso, per danni rilevanti ed effrazioni a strutture convittuali e/o scolastiche sono previsti provvedimenti disciplinari fino all'allontanamento definitivo dal Convitto.

#### Art. 13

I convittori durante lo studio sono tenuti ad assumere comportamenti favorevoli ad un proficuo impegno personale, non arrecando disturbo ai compagni. Sono altresì tenuti a non usare telefonini, radio, lettori cd, PC, tablets ed altre apparecchiature che possano distoglierli dallo studio, anche se muniti di cuffie acustiche. Tali apparecchi, se indebitamente usati, potranno essere requisiti dagli Educatori che avranno la facoltà di restituirli al termine dello studio o addirittura a fine settimana e in particolari casi, solo ai genitori.

#### Art.14

I convittori hanno l'obbligo di tenere in ordine il loro alloggio, provvedendo a sistemare gli indumenti e gli oggetti personali negli appositi spazi e sono altresì tenuti a rifarsi il letto ogni mattina prima di recarsi a lezione, mantenendolo in ordine durante la giornata. Il fatto che la pulizia delle camere venga effettuata dal personale incaricato, non esime i convittori a mantenere in ordine la camera, facendo in modo di non lasciare oggetti che possano impedire o rendere difficoltose le operazioni di pulizia previste. Tali disposizioni si estendono a tutte le parti del Convitto e della Scuola.

Gli alunni convittori sono tenuti con obbligo a curare la propria igiene personale utilizzando con regolarità la doccia e cambiando spesso la propria biancheria, ricorrendo anche all'apposito servizio di lavanderia.

#### Art. 15

Ai convittori è richiesto di osservare con senso di responsabilità gli orari stabiliti dal programma delle attività quotidiane (in particolare: sveglia, colazione, pranzo, cena, studio, riposo notturno). Eventuali ritardi ingiustificati o ripetuti con intenzionalità, potranno essere sanzionati con provvedimenti disciplinari. Dovendo il personale del Convitto attenersi a degli orari e delle tempistiche ben definite per garantire i previsti servizi, è richiesta la puntualità dei convittori, tenendo presente che esistono degli orari oltre i quali, determinati servizi non verranno garantiti. Ad ogni modo non verranno distribuiti pasti ai convittori che si presenteranno oltre gli orari di accesso in mensa previsti dall'ordinamento convittuale e scolastico senza una valida motivazione dalla quale non si evincano intenti pretestuosi del convittore atti a infastidire e pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convittuali.

#### Art.16

Anche una serie di comportamenti indisciplinati, seppur meno gravi, ma reiterati nel tempo, possono comportare motivo di allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto. La responsabilità di controllo e tutela degli Educatori, cessa al momento in cui i convittori lasciano il Convitto per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora e riprende nel momento in cui ragazzi rientrano in Convitto.

#### Art. 17

Per i convittori meritevoli, sia in profitto scolastico che in comportamento, sono previsti dei permessi di uscita dal Convitto da utilizzare al termine delle lezioni: tali permessi vengono concessi solo dietro richiesta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Per i permessi per attività particolari, i genitori dei convittori provvederanno a farne richiesta scritta al Dirigente Scolastico. L'Istituto declina ogni responsabilità per qualsiasi cosa possa accadere ai convittori durante la libera uscita e le uscite non autorizzate.

#### Art. 18

I genitori dei convittori possono far visita ai propri figli a partire dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 20,00 e, in caso di necessità, anche oltre tale orario, solo se concordato preventivamente con gli Educatori e con motivazioni rilevanti. Le visite di ospiti non facenti parte del nucleo familiare dei convittori sono consentite previa autorizzazione degli Educatori in servizio al di fuori dalle attività di studio previste per i convittori e non oltre le ore 20,00.

L'ingresso agli alloggi dei convittori è consentito solo ai loro famigliari con il permesso degli Educatori in servizio. Non sarà concessa ai convittori l'uscita dal Convitto per recarsi a casa dopo le ore 21,30 se non per questioni di rilevante importanza o urgenza, sempre in presenza dei genitori o di loro delegati previa comunicazione telefonica e presentazione di richiesta firmata, pertanto i genitori dovranno organizzarsi all'occorrenza per riprendere i propri figli entro l'orario stabilito. Gli Educatori hanno la facoltà di autorizzare o vietare l'ingresso di estranei in Convitto.

#### Art. 19

A giudizio insindacabile della Dirigenza potranno essere rifiutate le domande di ammissione in Convitto di ragazzi affetti da patologie o problemi che richiedano l'intervento di personale con competenze specifiche adeguate ai casi, non presente in Convitto, pertanto, qualora venissero riscontrati casi simili con problemi

non dichiarati all'Autorità Scolastica e al Collegio Educatori, la permanenza in Convitto dei ragazzi in questione verrà revocata.

#### Art. 20

In caso di malattia o infortunio dell'alunno, il Convitto provvede a fornire le prime cure tramite un infermiere professionale e in casi più gravi, ricorrendo alla guardia medica o al servizio di soccorso 118. La famiglia viene immediatamente avvertita dall'Educatore in servizio. Per fruire di cure continuative e protratte nel tempo gli alunni dovranno rientrare in famiglia al più presto, anche in caso di influenze o propagazioni virali, pertanto i genitori dovranno provvedere a riportarli in famiglia il prima possibile.

#### Art.21

Il Convitto predispone di menù particolari per i convittori che rendano note:

- eventuali allergie, intolleranze alimentari, o necessità di regimi dietetici particolari, tramite dichiarazione dei genitori correlata da certificato medico;
- eventuali esigenze di dieta (vegetariana, carni alternative, etc.) dovuta a motivi religiosi, previa dichiarazione diretta dei genitori al Coordinatore del Convitto.

#### Art. 22

I permessi di uscita vengono concessi, su richiesta dei genitori tramite fax o fonogramma preventivamente spediti durante le ore d'ufficio scolastico (08,00 – 17,00) che devono precisarne il motivo, l'ora di uscita e l'ora di rientro. E' comunque facoltà degli Educatori in servizio, sentito il Dirigente Scolastico, valutare l'opportunità di concedere il permesso che può essere motivatamente negato anche agli alunni maggiorenni. L'uscita temporanea dal Convitto non può comunque protrarsi oltre le ore 22.40, salvo casi eccezionali concordati con la famiglia e valutati dal personale educativo in servizio

#### Art.23

I convittori che si assentano da scuola e/o dal convitto sono tenuti a giustificare le assenze.

Le giustificazioni, per quanto riguarda la scuola, devono essere redatte sull'apposito libretto scolastico, e per quanto riguarda il convitto devono essere fornite ad un Educatore tramite fax o fonogramma dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le giustificazioni sul libretto scolastico:

- saranno firmate dagli istitutori, con delega dei genitori o di chi ne fa le veci se il convittore si assenta da scuola durante la sua permanenza in Convitto o dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi;

Come tutti gli studenti, al rientro da un'assenza superiore ai 5 giorni i convittori dovranno presentare un certificato medico.

#### Art. 24

I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata per i convittori sono firmati dagli Educatori durante giorni di permanenza in Convitto e dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi.

I convittori dovranno giustificare i ritardi relativi agli orari del Convitto (per il pranzo o la cena, per il rientro serale, ecc.) : verbalmente all'educatore di turno, se di lieve entità o per iscritto al Coordinatore del Convitto, negli altri casi.

Il coordinatore del Convitto o un suo delegato segnalerà tempestivamente al Dirigente scolastico e alle famiglie i casi di ritardo gravi o reiterati. I convittori, come tutti gli alunni, sono tenuti a giustificare gli eventuali ritardi a lezione. Essi saranno giustificati dagli Educatori se l'alunno giunge in ritardo a scuola durante la sua permanenza in Convitto o dai genitori o chi ne fa le veci in tutti gli altri casi.

#### Art.25

Il calendario del Convitto prevede l'apertura dal giorno precedente l'inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno delle lezioni. Durante l'anno scolastico il Convitto resta aperto nei fine settimana con un calendario aperture proposto dal Collegio Educatori e ratificato dal Dirigente Scolastico, mentre resterà chiuso nei restanti giorni.

Gli orari e le attività del Convitto, nel loro svolgimento giornaliero, sono stabiliti dal Consiglio di Istituto sulla base delle proposte formulate dal Collegio degli Educatori, tenendo conto delle esigenze organizzative scolastiche e convittuali in relazione al Piano dell'Offerta Formativa. Gli orari vengono comunicati agli alunni e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. L'orario giornaliero prevede in ogni caso un'ora e mezza minima di studio obbligatorio e previa autorizzazione della famiglia, due ore di libera uscita.

#### Art.26

L'attività di studio potrà essere estesa e modificata dagli Educatori a seconda delle necessità valutate caso per caso, per motivi di servizio, di sicurezza e anche disciplinari. Per i medesimi motivi gli Educatori, all'occorrenza, potranno modificare seduta stante gli orari delle attività, compresa la sveglia, l'orario di riposo, la libera uscita e le attività ricreative. In caso di situazioni non urgenti, eventuali cambi di orario verranno definiti previa ratifica del Dirigente Scolastico.

#### Art.27

A fine anno, terminate le lezioni, i convittori sono tenuti a ritirare dal Convitto tutte le loro cose. Tutto ciò che verrà lasciato negli alloggi e altrove, verrà considerato materiale abbandonato e pertanto da buttare e l'Istituto non ne risponderà. Analogamente, anche il materiale che verrà lasciato fuori posto nelle camere creando disordine e problemi igienici, potrà essere cestinato. I convittori che prevedono di sostenere degli esami o corsi di recupero, possono riservarsi di lasciare il loro materiale didattico agli Educatori che lo terranno in ufficio senza alcuna responsabilità per eventuali sparizioni o deterioramento dello stesso.

#### Art.28

Non sono ammesse permanenze in convitto esauriti gli impegni scolastici.

In concomitanza con gli esami di Stato o anche solo nelle giornate delle prove scritte, è possibile previa richiesta la permanenza in Convitto. L'Istituzione scolastica, durante i corsi di recupero estivi obbligatori, offre la possibilità di stare in Convitto con versamento di un contributo giornaliero stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto e comunicato agli iscritti prima dell'inizio di ciascun nuovo anno scolastico a:

- gli alunni che hanno un tempo di percorrenza per raggiungere il proprio domicilio superiore alle 2 ore;
- coloro che, pur risiedendo più vicino, abbiano motivazioni previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La famiglia o il tutore si impegna a richiedere la permanenza in Convitto, in forma scritta, per i giorni necessari alla frequenza dei corsi di recupero estivi non appena venga reso noto il loro calendario di svolgimento dei corsi.

#### Art.29

In caso di particolari eventi che rendessero impossibile i servizi di sorveglianza, altri servizi essenziali o comunque la permanenza in Convitto, la Dirigenza scolastica si riserva di riaffidare i convittori alle famiglie, le quali saranno avvertite tempestivamente a mezzo telefono o, in alternativa, con comunicazione scritta rilasciata al convittore.

#### Art.30

Durante la loro permanenza nell'Istituto, anche i semiconvittori debbono osservare le norme previste dal presente regolamento, con la sola differenza che la loro presenza in Convitto riguarda la fascia oraria ridotta che va dall'ora del pranzo fino alle ore 18,00 pomeridiane con esclusione della cena e del pernottamento.

#### Art.31

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, i convittori dovranno attenersi alle disposizioni di volta in volta emanate dal Dirigente Scolastico e nel caso di decisioni estemporanee, dagli Educatori.

### **Informazioni inerenti i provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni convittori che non rispettino le regole convittuali sono regolati dagli articoli 4 e 5 del DPR 249 del 24 giugno 1998.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra hanno finalità educative e sono adottati nell'intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni.

In rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni le sanzioni disciplinari sono erogate dal Dirigente Scolastico, sentiti il Coordinatore del Convitto o un suo delegato dopo consultazione del Collegio Educatori e possono consistere in:

1. Avvertimento verbale al convittore con o senza comunicazione scritta ai genitori;
2. Avvertimento scritto ai genitori e al convittore;
3. Sospensione dei permessi di uscita settimanali e altri provvedimenti;
4. Sospensione dal Convitto fino a gg.15;
5. Sospensione dal Convitto per oltre gg.15.
6. Espulsione dal Convitto.

**Ricorsi:** riguardo alle sanzioni disciplinari erogate a carico dei convittori è ammesso ricorso scritto all'Organo di garanzia interno dell'Istituto che decide in via definitiva.

Entro 2 giorni per le sanzioni disciplinari 1-2-3 elencate.

Entro 7 giorni per le sanzioni disciplinari 4-5-6 elencate.

L'Organo di garanzia riunito per deliberare su studenti convittori è integrato dal coordinatore del Convitto.

Ogni controversia dovrà essere discussa nelle apposite sedi scolastiche e a nessun genitore è permesso di rivolgersi a tal riguardo agli Educatori o ad altro personale senza prima averne concordato l'incontro con il Dirigente Scolastico.

Il Regolamento viene esposto all'Albo del Convitto ed è consultabile sul sito della Scuola. Al momento dell'iscrizione, una sua copia viene fornita ad ogni famiglia dei convittori che si riserverà di leggerla, approvarla e sottoscriverla.

Il presente Regolamento è soggetto ad aggiornamento annuale da parte del Consiglio di Istituto, che ne approva modifiche o integrazioni prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, curandone poi la pubblicizzazione.

Per quanto non direttamente in esso contemplato si fa riferimento alla normativa vigente.

Firme dei genitori / del genitore affidatario/ o di chi ne fa le veci Luogo e Data -----

Letto, approvato e sottoscritto: -----

-----

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giacomo Bersini